DETERMINAZIONE N. 235

23 OTTOBRE 2026

AREA APPALTI E CENTRALE ACQUISTI

OGGETTO: **SETTORE ICT E DIGITALIZZAZIONE:** SERVIZIO DI RINNOVO MANUTENZIONE FIREWALL PERIMETRALE DELL'ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO AD ARCHIMEDIA S.R.L. MEDIANTE SCAMBIO DI CORRISPONDENZA.

C.I.G.: BD7724825A

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, recante: "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce, tra l'altro, alla stessa competenza per i servizi agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Trento tra i quali i servizi mensa, abitativo, assegni e borse di studio.

Per l'attuazione di tali finalità, Opera necessita di risorse per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della normale attività amministrativa, allo scopo di dotare tutti i dipendenti dell'Ente di strumenti di produttività efficienti e moderni.

Il sistema di difesa perimetrale delle reti informatiche dell'Ente si avvale di un sofisticato sistema di controllo (firewall) che consente accessi gestiti e controllati alla rete e permette l'erogazione di servizi internet a favore di società convenzionate per la gestione delle strutture facenti parte della galassia Sanbàpolis (Palestra di arrampicata, palazzetto/palestra, Centro Musica, Teatro, portinerie).

Tutti i pc facenti parte della rete informatica dell'Ente hanno accesso al "*cuore*" della rete stessa, consistente in un sistema di server virtualizzati, ospitato in virtù della convenzione in essere con l'Ateneo, presso il Data Center dell'Università. Nella stessa sede trovano posto anche le unità di backup dell'intero sistema.

L'intera rete è protetta, dal punto di vista della cyber security, dai sistemi di difesa perimetrale dell'Università, che controllano il traffico sulla banda internet da essa erogata.

In aggiunta alla banda internet erogata dall'Ateneo, l'Opera dispone di una ulteriore connessione erogata da Trentino Digitale, destinata all'utilizzo da parte di tali realtà esterne convenzionate con l'Ente.

Per la gestione, la manutenzione e l'implementazione delle policy di cyber security relativamente alla banda erogata da Trentino Digitale, l'Ente dispone di un sistema di firewalling denominato *"Checkpoint*", che sopperisce eccellentemente alle esigenze (rilascio di credenziali d'accesso alla rete, controllo e log della navigazione, regole).

Con determinazione del direttore n. 140 del 30 giugno 2025 è stato, da ultimo, autorizzato l'affidamento del servizio relativo al software di firewalling sopra citato che è concesso in licenza annuale ma poiché risulta scaduto al 30/06/2026 si rende necessario procedere al rinnovo della licenza.

Visto l'art. 36ter.1 della L.p. 19 luglio 1990, n. 23, secondo cui Opera Universitaria deve preventivamente verificare l'inesistenza di convenzioni attive gestite dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e da CONSIP s.p.a. per la fornitura oggetto d'acquisto, e dato atto dell'esistenza dell'Accordo Quadro attivo sul mercato elettronico nazionale (MEPA) gestito da Consip S.p.A., tra Consip stessa e Telecom Italia S.p.A. per la fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e anti-apt ed erogazione di servizi;

accertata la copertura della rete informatica amministrativa dalle difese perimetrali di Ateneo;

dato atto che la difesa perimetrale risulta quindi necessaria solo per la banda erogata da Trentino Digitale relativa alla rete informatica diversa da quella amministrativa destinata all'utilizzo da parte di realtà esterne convenzionate con l'Ente;

considerate le complessità delle regole nel tempo implementate ed il know-how acquisito dal personale della suddetta ditta nella gestione ordinaria del sistema,

a livello strutturale, per gli uffici tecnici dell'Ente, l'Accordo quadro risulta inapplicabile oltre che non propriamente adatto a dialogare con il complesso sistema attualmente vigente;

accertata l'esistenza del metaprodotto relativo al servizio oggetto del presente provvedimento sul mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento*;*

visto il combinato disposto dall'art. 1, co. 450, della L. 296/2006, dall'art. 36ter.1, co. 6 della L.p. 23/1990, dall'art. 19 della L. p. 2/2016 e dal parere dell'Esperto Risponde della PAT n. 79 del 02/04/2021 secondo cui permane "*la possibilità per la Provincia, per gli Enti Locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro, senza ricorrere al mercato elettronico e agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.A."* salvo la necessità di procedere comunque ad individuare il contraente sulla base degli elenchi presenti sul mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento*;*

dato atto che secondo l'art. 48 co. 2 del d.lgs. 36/2023 l'affidamento di un contratto avente *"un interesse transfrontaliero certo segue le procedure ordinarie"* proprie del sopra soglia, e accertato che nel caso in oggetto, conseguentemente al valore economico esiguo e alla tipologia di prestazione da eseguire, la circostanza non sussiste per cui è possibile procedere tramite la procedura dell'affidamento diretto, ed in particolare attraverso la scheda "*AD5*" relativa ad affidamenti diretti senza negoziazione sotto 5.000,00 Euro, la quale consente una modalità semplificata e agevole di acquisizione del CIG in conformità all'art. 4 bis 1 della L.p. 2/2016 e al parere dell'Esperto Risponde della PAT n. 524 di data 02/09/2026;

dato atto che tramite gli uffici tecnici competenti, l'Ente ha tentato invano di individuare un nuovo operatore economico e accertato che l'impresa Archimedia S.r.l., la quale in passato ha già collaborato con l'Ente, alla stregua di quanto disposto dall'art. 19 della L.p. 2/2016, dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1475 del 02 ottobre 2020 e dal parere dell'Esperto Risponde della PAT n. 328 di data 20/09/2023, è iscritta e abilitata alla classe merceologica sopra indicata;

considerato che si tratta di un servizio indispensabile per il mantenimento degli standard di sicurezza dei dati dell'Ente, si ritiene in questa fase di affidare nuovamente il servizio all'impresa Archimedia S.r.l. per n. 1 annualità, sebbene durante questo periodo si è cercata un'altra azienda in grado di gestire e conoscere l' architettura del sistema firewall dell'Opera Universitaria (si è contattata Trentino Digitale gestore di una parte della nostra connettività e altre aziende della provincia di Trento e Bolzano ma non si è riusciti a trovare una soluzione) e quindi si rinnova la gestione firewall con Archimedia S.r.l;

considerata la qualità del servizio precedentemente prestato dal suddetto operatore economico e visto il punto 3 della Delibera di Giunta provinciale 43/2026 "Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della Legge provinciale 9

marzo 2016, n. 2. Revisione deliberazione n. 307/2020" in base al quale "*è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 Euro*";

accertato inoltre che la prestazione oggetto del presente provvedimento costituisce un valore funzionale e autonomo, ai sensi dell'art. 14, co. 6, del d.lgs. 36/2023;

dato atto che, ai sensi dell'art. 7, co. 3, della L.p. 2/2016 e dall'art. 58 del d.lgs. 36/2023, la fornitura oggetto dell'appalto è già omogenea e accessibile per cui in coerenza con il principio del risultato non è suddivisibile in ulteriori lotti sia per motivi di natura tecnica che di convenienza economica;

in data 23/07/2026 (prot. Opera n. 8373) Archimedia S.r.l. ha inviato il proprio preventivo, descrivendo il servizio offerto ad Opera Universitaria e proponendo un ammontare netto di € 3.780,00.= oltre IVA e comprensivo di servizio helpdesk remoto;

considerato che l'importo offerto si ritiene congruo e conveniente in relazione alle attuali condizioni di mercato;

dato atto che trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi degli artt. 52, 94, 95, e 98 del D.lgs. 36/2023 l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale per cui nel caso in cui la stessa venga sorteggiata tra quelle oggetto di verifica a campione l'Ente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto in presenza di esito negativo;

dato atto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato a cui l'Amministrazione è tenuta ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023, si ritiene che l'attività istruttoria eseguita sia idonea a garantire *"la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";*

dato atto che, trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dei co. 1 e 4 dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria né quella definitiva stante la comprovata solidità dell'operatore economico, il valore ridotto dell'appalto e la remota possibilità che vi sia un inadempimento in sede di esecuzione contrattuale;

dato atto che in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto previsto dall'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;

dato atto che attraverso la piattaforma Contracta è stato staccato il CIG: BD7724825A;

verificato che l'importo contrattuale presunto non eccede la soglia di cui all'art. 50, comma 1 lett. b del D.lgs. 36/2023 che autorizza l'Ente a procedere ad "*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";

dato atto che per gli affidamenti diretti il contratto viene perfezionato *"mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata*", ai sensi dell'art. 18 co.1 del d.lgs. 36/2023;

con il presente provvedimento si propone di affidare il servizio sopra citato tramite scambio di corrispondenza all'impresa Archimedia S.r.l., con sede in viale delle Industrie, 53/C – 45100 Rovigo (RO) – P. Iva e C.F. 01022950297 per € 3.780,00.=, oltre IVA, di cui € 600,00.= per servizio helpdesk remoto ed € 3.180,00.= per rinnovo manutenzione firewall perimetrale per n. 1 annualità, a partire dal 07 novembre 2026 al 06 novembre 2027;

viste le indicazioni procedurali fornite dal Dipartimento organizzazione, personale e innovazione relativamente all'applicazione dell'articolo 5 bis della L.p. 2/2016 "*Incentivi per funzioni tecniche*" (prot. Opera 11163 del 22/08/2025), con il presente provvedimento, è necessario procedere

all’accantonamento delle risorse pari allo 0,5% sull’importo dell'affidamento al netto dell'Iva;

si precisa inoltre che ai fini del pagamento del corrispettivo non si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. in quanto così come precisato dalle FAQ presenti sul sito di APAC nella sezione della “Correntezza delle retribuzioni”: *“la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, (..) non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara”,* per cui non si concretizza il presupposto costitutivo della disciplina;

il servizio oggetto del presente provvedimento inoltre non necessita di acquisire il Codice Unico di Progetto in quanto riconducibile a *“spese che rientrano nell’area della gestione (..) occorrenti a “consentire il funzionamento “ordinario” dell’Ente (..) che non rientrano in progetti di investimento pubblico”* né dunque nell’ambito applicativo dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come da ultimo modificato dall’art. 41, co. 1, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

si dà atto che il responsabile unico del progetto per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 15 co. 3 del d.lgs. 36/2023, si individua nella figura del Direttore di Opera Universitaria;

si dà atto che nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e ss.mm.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20, di data 26 novembre 2025 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 44 di data 23 gennaio 2026;
- vista la I^ Variazione al Piano Investimenti 2026-2028 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5, di data 24 aprile 2026 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 743, di data 25 maggio 2026;
- vista la I^ variazione al Budget economico 2026-2028 e la II^ variazione al Piano investimenti per il triennio 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17, del 2 settembre 2026 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1515, di data 2 ottobre 2026;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l'affidamento diretto del servizio di rinnovo manutenzione Firewall perimetrale dell'Ente, comprensivo di helpdesk remoto, per nr. 1 annualità, a partire dal 07 novembre 2026 al 06 novembre 2027;

2. di affidare il servizio di cui al precedente punto 1., tramite emissione di un ordinativo contabile, all'impresa Archimedia S.r.l. con sede in viale delle Industrie, 53/C – 45100 Rovigo (RO) – P. Iva e C.F. 01022950297;

3. di quantificare il prezzo complessivo di detto servizio in € 4.611,60.= IVA compresa, di cui € 732,00.= per servizio helpdesk remoto ed € 3.879,60.= per rinnovo manutenzione firewall perimetrale;

4. di disporre il programma di spesa per il servizio di cui al punto 1. per l'importo complessivo pari a € 694,90= sulla macrovoce 042002 "Licenze", centro di costo 16 "Servizi generali" del budget economico del corrente esercizio;

5. di disporre il programma di spesa per il servizio di cui al punto 1. per l'importo complessivo pari a € 3.916,70.= sulla macrovoce 042002 "Licenze", centro di costo 16 "Servizi generali" del budget economico dell'esercizio 2027;

6. di imputare l'importo corrispondente allo 0,5 dell'importo di cui al punto 3) al netto dell'IVA, pari ad euro 18,90.= ai sensi dell'art. 5 bis della L.p. 2/2016 "Incentivi per funzioni tecniche" alla macrovoce 047003 "Altri accantonamenti", centro di costo 16 "Servizi generali" del budget economico 2026;

7. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

Esercizio 2026
Macrovoce 042002
Centro di costo 16 per € 694,90.= - PRG 471
Macrovoce 047003
Centro di costo 16 per € 18,90.= - PRG 470
Esercizio 2027
Macrovoce 042002
Centro di costo 16 per € 3.916,70.= - PRG 119

LA RAGIONERIA

_____

(GV/nl)